APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 37

(1) La presente Convenzione viene conclusa per la durata di cinque anni. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo denuncia, che deve essere notificata all'altro Stato tre mesi prima della scadenza del termine.

(2) La denuncia da parte di uno dei due Stati non pregiudica i diritti derivanti dai casi di assicurazione verificatisi prima della cessazione di questa Convenzione, senza riguardo alle disposizioni restrittive previste, secondo la legislazione del rispettivo Stato, per il caso di soggiorno all'estero del beneficiario.

(3) Le aspettative acquisite in base a questa Convenzione non si estinguono con la cessazione di essa. La loro conservazione per il periodo successivo alla cessazione della Convenzione si regola secondo le norme interne vigenti per l'istituto assicuratore interessato.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-37/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it